



## **PADRE PIO E' RISORTO**

### **ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO L'UOMO DELLA SOFFERENZA**

Corso Vittorio Emanuele, 169 – 10139 Torino  
Telef. (011) 4477022 – 4475296 Fax (011) 4477022  
E-mail: [traversi\\_francesco@fastwebnet.it](mailto:traversi_francesco@fastwebnet.it)  
Sito internet: [www.associazionepropadrepio.it](http://www.associazionepropadrepio.it)

**Il nipote di Padre Pio autorizza la pubblicazione delle richieste formulate al Giudice Gianfranco PLACENTINO, del Tribunale Ordinario di Foggia, all'udienza del 24 settembre 2009, per l'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 700 del Codice di procedura Civile, al fine di ottenere il decreto per impedire la traslazione del simulacro di Padre Pio e la ricomposizione del sepolcro nello stato di fatto esistente alla data della riesumazione del 2 - 3 marzo 2008.**

“Nel nome e nell'interesse di MASONE Pio, nella sua qualità di pronipote di Padre Pio, si chiede all'Ill.mo Giudice Dottor Gianfranco PLACENTINO, del Tribunale Ordinario adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione di parti avverse:

Tenuto conto che Padre Pio, con testamento del 12 agosto 1923, dichiarava: “esprimo il mio desiderio che, ove i miei superiori non si oppongano, le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio di questa terra”;

Tenuto conto che la Suprema Corte di Cassazione ha posto in evidenza che l'art. 587, comma secondo, Cod. Civ. consente che nelle disposizioni testamentarie possano essere inserite ultime volontà di carattere non patrimoniale, tra le quali il luogo ove si intende essere sepolti;

Tenuto conto che, a detto riguardo, la Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile, con sentenza n° 12143/06 del 23 maggio 2006, ha statuito che ogni persona fisica può scegliere, in assoluta libertà, le modalità e il luogo della propria sepoltura;

Tenuto conto che la Cripta del piano interrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie del Convento di San Giovanni Rotondo venne appositamente costruita per la sepoltura di Padre Pio;

Infatti, il giorno 22 settembre 1968, al mattino, venivano terminati i lavori della Cripta, ricavata sotto il presbiterio della Chiesa di Santa Maria delle Grazie: al centro di essa, nella roccia, era stata ricavata una fossa, capace di accogliere una bara, successivamente benedetta, perché il posto fosse sacro ed idoneo al resto dei luoghi sovrastanti.

Tenuto conto che il Padre Guardiano, Clemente da Santa Maria, Superiore del Convento di Santa Maria delle Grazie al momento del decesso di Padre Pio, in data 23 settembre 1968, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla tumulazione del Padre nella cripta di Santa Maria delle Grazie, che avveniva in data 26 settembre 1968, tumulazione in perpetuo;

Tenuto conto che i Superiori dei Frati Cappuccini, all'epoca del decesso del Padre, con la richiesta e l'autorizzazione di tumulazione nella Cripta, diedero completa attuazione alla espressa volontà di Padre Pio, come da documento richiamato del 12 agosto 1923;

Tenuto conto che il ricorrente Dott. Pio MASONE, nella sua qualità, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 587 e 648, comma primo, Cod. Civ., ha legittimazione ad agire, al fine di ottenere l'esatto adempimento della disposizione testamentaria del congiunto zio Padre Pio;

Tenuto conto che gli attuali responsabili dei Frati Minori Cappuccini non hanno titolo e/o ragioni per violare la volontà di Padre Pio, né sussiste alcun presupposto giuridico e/o norma del diritto Italiano che consenta loro e giustifichi la traslazione del Padre, la quale dunque integrerebbe un abuso gratuito e gravemente offensivo della pietà insegnata dalla Chiesa;

Tenuto conto che dalla documentazione in atti e dalle reiterate dichiarazioni del portavoce dei Frati, frate Antonio BELPIEDE, emerge il *periculum in mora*, che consiste

nel fondato timore, nelle more del giudizio ordinario, che i convenuti pongano in essere il loro progetto di traslare il simulacro di Padre Pio nel nuovo tempio, in violazione della volontà del Padre stesso come sopra evidenziata e come già attuata in modo esatto dai Frati Cappuccini responsabili del Convento al momento del decesso del Padre;

Tenuto conto della volontà di Dio e di Padre Pio, i quali non gradiscono quanto è in animo agli attuali responsabili dei Frati Cappuccini (ovvero la traslazione del corpo del Santo nel nuovo tempio), nella notte dell'11/12 settembre 2009, hanno manifestato la loro contrarietà con un violento uragano, che causava una colata di fango e terriccio e colpiva la chiesa di Renzo Piano allagandola e compromettendo il pavimento e la nuova tomba per Padre Pio;

Tenuto conto che la popolazione di San Giovanni Rotondo, già contraria alla esumazione, ha manifestato la ferma disapprovazione alla traslazione nella nuova chiesa del corpo del Padre ed ha interpretato la sciagura atmosferica, che ha colpito una parte del territorio di San Giovanni Rotondo, quale segno inconfutabile della volontà del Signore e di Padre Pio che il corpo del Santo rimanga nel luogo della sepoltura;

Ciò premesso, Voglia l'Ill.mo Giudice emettere decreto esecutivo *ex lege*, con il quale si impedisca la traslazione del simulacro di Padre Pio dalla Cripta del piano interrato della Chiesa del Convento di Santa Maria delle Grazie al nuovo tempio di Renzo Piano, disponendo altresì che quanto esposto venga ricomposto nel sepolcro ove si trovava prima della riesumazione, nello stato di fatto così come raffigurato nel documento n° 4 del ricorso, e sia concessa pietà ed eterno riposo all'Uomo Padre Pio.”

Avvocato Francesco TRAVERSI